

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1661 DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 2020

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 287, punto 19), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) La Croazia è stata autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio ⁽²⁾ a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superava il controvalore in moneta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione, fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 maggio 2020, la Croazia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024, vale a dire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio ⁽³⁾ sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole imprese e che sopprime, in particolare, l'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE con effetto dal 1° gennaio 2025.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 9 giugno 2020, della domanda presentata dalla Croazia. Con lettera dell'11 giugno 2020 la Commissione ha comunicato alla Croazia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (5) Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Croazia, risulta che le motivazioni alla base della misura di deroga restano sostanzialmente immutate e che l'innalzamento della soglia non ha avuto alcun'incidenza sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (6) Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Croazia a prorogare la misura di deroga per un ulteriore periodo.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

